



Comune di Bomporto

ORDINANZA N. 39 DEL 26 MAGGIO 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIVIETO USO GIOCHI PER BAMBINI E ATTREZZATURE SPORTIVE NEI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI BOMPORTO.

IL VICE SINDACO

PREMESSO che:

- con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stato vietato l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, nonché lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- successivamente tale divieto è stato confermato da disposizioni regionali e nazionali sino al 3 maggio 2020;
- con DPCM del 26 aprile 2020 è tornato possibile accedere ai parchi, ville e giardini pubblici, a partire dal 4 maggio 2020, con la possibilità da parte dei Sindaci di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti la distanza di sicurezza interpersonale ed ogni forma di assembramento;
- con DPCM del 17 maggio 2020 viene confermata la possibilità di accedere ai parchi, ville e giardini, condizionata però al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza di almeno un metro con obbligo, da parte del gestore, di effettuare una pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro;
- il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020, all'art. 1, comma 9, prevede che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 16 del predetto D.L. 33/2020;
- la Legge 5 marzo 2020, n. 13; la Legge 24 aprile 2020, n. 27; il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 e la Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: del 4 marzo 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna nn. 74 del 30/04/2020 e 75 del 6/05/2020;
- il D. L. n. 33 del 16/05/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020:

- all'art. 1 comma 1 lettera b), dispone che: "Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.";
- all'art. 11, comma 1 stabilisce che le disposizioni ivi contenute conservano efficacia sino al 14 giugno 2020;

VISTI l'art. 50, "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia", comma 5, e l'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", e ss.mm.ii.,

VALUTATO di dover adottare provvedimenti restrittivi per cercare di evitare ogni possibile forma di assembramento in aree molto frequentate da adulti e bambini quali parchi, ville e giardini pubblici;

EVIDENZIATO di non essere in grado, in qualità di gestore, di garantire una pulizia approfondita e frequente, almeno giornaliera, delle superfici più toccate, con detergente neutro;

ORDINA

- 1) LA CHIUSURA E PERTANTO IL DIVIETO a chiunque, dalla data odierna fino a nuove disposizioni, nei parchi, e giardini pubblici del territorio di Bomporto:
 - di utilizzare i giochi per bambini, ragazzi e adulti;
 - di utilizzare qualsiasi altra attrezzatura sportiva presente nelle aree suddette;
- 2) è consentito l'accesso a parchi, e giardini alle condizioni di cui all'allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, di seguito indicate:
 - obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di minori di anni 14;
 - tutte le persone che accedono alle aree, se di età superiore a 3 anni, devono essere dotate di mascherine ;
 - divieto di ogni forma di assembramento;
 - costante mantenimento della distanza tra le persone di almeno 1 metro;
- 3) la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet comunale.

DISPONE

- 1) DI TRASMETTERE la presente ordinanza a:
 - Prefetto della Provincia di Modena;
 - Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
 - Comando di Polizia Locale
- 2) DI INFORMARE la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;
- 3) DI RISERVARSI di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori alle norme sopra elencate verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in materia.

RENDE NOTO

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL VICE SINDACO
dott.ssa Ilaria Malavasi
(Originale sottoscritto digitalmente)